



COMUNE DI MONTEVIALE
- Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2019

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto
2. Competenze
3. Responsabilità
4. atti a disposizione del pubblico
5. ammissione nelle strutture comunali
6. servizi gratuiti e servizi a pagamento

TITOLO II

STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

7. strutture e servizi
8. reparti speciali nei cimiteri - 8bis. "Bambini mai nati"
9. osservazione dei cadaveri e depositi di osservazione

TITOLO III

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

10. feretri

11. trasporti funebri
12. inumazione
13. esumazioni ordinarie
14. recupero di piante, foto ed altri segni funebri
15. esumazioni straordinarie
16. tumulazione
17. tumulazioni in soprattassa
18. estumulazione ordinaria
19. recupero di piante, foto ed altri segni funebri
20. estumulazione straordinaria
21. cremazione
22. espressione della volontà alla cremazione
23. istituzione del registro per la cremazione
24. autorizzazione alla cremazione ed al trasporto
25. consegna e destinazione finale dell'urna cineraria
26. conservazione dell'urna in cimitero
27. conservazione dell'urna in ambito privato
28. dispersione delle ceneri
29. cremazione di resti mortali
30. diritti

TITOLO IV

CAPO I

SEPOLTURE PRIVATE

1. tipologie
2. durata delle concessioni
3. sepolture private familiari
4. loculi
5. modalità di concessione
6. cellette ossario

CAPO II

SEPOLTURE PRIVATE - NORME COMUNI

37. modalità di assegnazione
38. manutenzione delle sepolture
39. rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi
40. decadenza
41. revoca
42. estinzione

TITOLO V

NORME GENERALI

43. lapidi e marmi
44. deposizione e coltivazione di fiori
45. divieto di inserzioni pubblicitarie
46. orari dei cimiteri
47. disciplina dell'ingresso dei cimiteri
48. norme di comportamento
49. accesso delle imprese

50. accesso di fiorai

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

51. tariffe

52. sanzioni

53. efficacia delle disposizioni regolamentari

54. abrogazione di norme

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria su tutto il territorio del Comune di Monteviale ad integrazione delle fonti normative vigenti, tra le quali le principali sono le seguenti:

- a) Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) DPR 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) DPR 285/1990, "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Legge 30 marzo 2001 n.130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- e) Legge Regionale 04 marzo 2010 n. 18, "Norme in materia funeraria"

Esso quindi norma i servizi relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, l'organizzazione dei servizi funerari, l'ordine ed il decoro nel cimitero, l'uso delle concessioni cimiteriali, l'autorizzazione all'installazione di marmi funerari, le norme di comportamento all'interno del cimitero.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi nazionali, regionali e circolari ministeriali.

Articolo 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati in economia o a mezzo di ditta specializzata nell'esecuzione di servizi cimiteriali.

Articolo 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero e presso gli uffici comunali di polizia mortuaria è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono tenuti inoltre ben visibili al pubblico presso il cimitero:

1. l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
2. copia del presente regolamento;
3. l'elenco dei campi oggetto di esumazione ordinaria e l'elenco dei loculi oggetto di estumulazione

ordinaria nel corso dell'anno.

Articolo 5 - Ammissione nelle strutture comunali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone:

1. decedute nel territorio del Comune di Monteviale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
3. non residenti nel Comune ma che abbiano, in vita, risieduto nel Comune per più di dieci anni
4. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 25 della L.R. VENETO n. 18/2010;
5. aventi il coniuge o familiari entro il 2° grado in linea retta o collaterale sepolti nel cimitero;
6. aventi il coniuge o familiari entro il 2° grado in linea retta o collaterale residenti nel Comune di Monteviale al momento del decesso;
7. già residenti nel comune ma che hanno stabilito la propria residenza in strutture socio assistenziali situate fuori del comune.

La sepoltura dei nati morti e dei prodotti del concepimento di cui all'art. 25 della L.R. VENETO n. 18/2010 non costituisce titolo per la deroga ai criteri indicati nel presente art. 5.

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute, le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Monteviale.

Articolo 6 - Servizi gratuiti e servizi a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili esplicitamente classificati dalla legge o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26);
- d) l'utilizzo delle celle mortuarie e il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari.

Tutti gli altri servizi (trasporti funebri sul territorio comunale, esecuzione di operazioni cimiteriali) sono sottoposti al pagamento delle tariffe previste dal presente regolamento.

Si precisa che l'utilizzo delle celle mortuarie è totalmente a carico della famiglia dell'interessato come da fatturazione presentata dall'ULSS, tranne il caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

TITOLO II

STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 7 - Strutture e servizi

Il comune di Monteviale è dotato dei servizi essenziali minimi previsti dalla normativa vigente (campo di inumazione, una camera mortuaria, un ossario comune – facente funzione anche di cinerario comune). In relazione alle richieste della popolazione sono stati realizzati loculi per la tumulazione di feretri, cellette per la conservazione di cassette ossario/urne cinerarie e sepolture private di famiglia. Il cimitero comunale e' dotato di illuminazione votiva.

Articolo 8 - Reparti speciali nei cimiteri

A norma dell'art. 100 del D.P.R. 285/1990 nel cimitero comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere scritto della Comunità competente.

Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente, è consentita, come indicato dalla circolare del ministero della Sanità n. 10/1998, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone adagiato su una rete a sacco per impedire la dispersione dei resti ossei.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti dalla legge, la duplice cassa di zinco.

Articolo 8 bis – “bambini mai nati”

Nel cimitero di Monteviale è prevista un'area destinata alla sepoltura di “bambini mai nati” di età gestazionale inferiore alle 28 settimane. Il DPR n. 285 del 1990 prevede che nei cimiteri possono essere ricevuti anche i prodotti del concepimento o prodotti abortivi (embrioni) di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane complete, e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterine. L'area è individuata con apposito provvedimento del responsabile dell'area tecnica.

Articolo 9 - Osservazione dei cadaveri e depositi di osservazione

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso ospedali o altri istituti sanitari mediante convenzionamento. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

TITOLO III

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 10 - Feretri

Per le dichiarazioni di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, il periodo di osservazione salme e quant'altro connesso, trovano applicazione le norme dell'ordinamento dello stato civile, del regolamento nazionale di polizia mortuaria, del codice di procedura penale, delle leggi regionali e statali in materia. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dagli articoli 30 e 75 del DPR 285/1990, dalla circolare interpretativa del ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e dalle disposizioni specifiche impartite dal Responsabile del servizio di medicina legale dell'U.L.S.S., o dal suo incaricato. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre

e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile, con esclusione di qualsiasi altro oggetto non biodegradabile.

Il feretro dovrà essere accompagnato, di norma, dalla seguente documentazione:

- verbale di verifica del feretro;
- richiesta di inumazione/tumulazione;
- autorizzazione alla sepoltura;
- autorizzazione al trasporto.

Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il dipendente comunale con funzioni di necroforo accerterà la regolarità della documentazione, nonchè il diritto d'uso qualora trattasi di sepoltura privata o il diritto di sepoltura qualora trattasi di sepoltura comune, in base alla richiesta pervenuta.

La documentazione dovrà essere conservata nell'archivio comunale e coordinata allo schedario dei defunti ed alle registrazioni amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi concessionari.

Il registro comunale delle sepolture in duplice esemplare sarà compilato e conservato secondo le modalità previste dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90.

Articolo 11 - Trasporti funebri

Per quanto attiene alla disciplina del servizio di trasporto funebre all'interno del territorio comunale si rinvia alla normativa vigente DPR 285/1990, alla circolare del Ministero della Sanità di data 24/06/993, n. 24 e alla Legge regionale 04.03.2010 n. 18 e conseguente allegato DGR 982 del 17/06/2014.

Il servizio di trasporti funebri è liberamente esercitato dalla ditte private operanti nel settore con l'osservanza delle disposizioni del D.P.R. n. 285/90 e del presente regolamento. Il trasporto della salma al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19-20 del D.P.R. n. 285/90 in modo che ne sia impedita la vista dall'esterno. I trasporti dei cadaveri al cimitero verranno effettuati mediante apposite auto funebri che dovranno avere i requisiti prescritti dal D.P.R. n. 285/90.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito dell'apposita autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, la quale deve essere esibita, su richiesta, al necroforo, unitamente al permesso di seppellimento.

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri, sono autorizzate con unico provvedimento del Comune in cui è avvenuto il decesso.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso.

Il trasporto è gratuito per gli indigenti in stato di abbandono.

In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta all'uopo incaricata la somma stabilita.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Articolo 12 - Inumazione

Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie.

Ogni fossa nel campo comune è assegnata quando sia richiesta scritta da parte di un parente

prossimo, per la durata minima di 10 anni dal giorno di seppellimento.

Nel campo di mineralizzazione vengono inumati i resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni. L'inumazione è soggetta al pagamento della somma stabilita dalla Giunta comunale.

Articolo 13 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono di norma dopo un decennio dalla inumazione e possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

I familiari del defunto saranno informati delle operazioni di esumazione a mezzo di avvisi apposti all'ingresso dei cimiteri o di cartelli posti direttamente sui campi da esumare almeno 1 mese prima della data prevista per le operazioni.

Gli uffici comunali provvederanno a rintracciare almeno un parente prossimo come individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile a cui poi spetterà il compito di avvisare gli altri parenti prossimi.

In caso di irreperibilità dei parenti prossimi o di disinteresse da parte dei familiari, i resti mortali potranno essere esumati dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della salma, dovranno presentare apposita richiesta scritta presso l'ufficio di polizia mortuaria.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda al fine di assistere alle operazioni di esumazione e verifica.

Al responsabile dei servizi cimiteriali spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato al momento dell'esumazione.

Nel caso in cui il cadavere non sia in condizioni di completa mineralizzazione, esso potrà:

- a. essere trasferito nel campo indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile inserito in una rete a sacco al fine di impedire la dispersione dei resti ossei;
- b. essere avviato a cremazione, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, lett. b), della L. 1 30/2001.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore biodegradabile che li contiene, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione.

Il tempo minimo di reinumazione viene stabilito in 5 anni.

Nel caso invece il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono deposte nell'ossario comune a prescindere dall'autorizzazione dei familiari, a meno che essi non abbiano depositato al protocollo del Comune domanda di raccoglierle per conservarle in cellette ossario o in altra sepoltura ovvero di cremarle.

Il comune provvederà alle operazioni con personale proprio o a mezzo di ditta esterna, fornirà di norma i materiali necessari per la corretta esecuzione delle operazioni compreso il contenitore di materiale biodegradabile destinato a contenere i resti, le sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione.

La tomba sarà ricomposta a cura del Comune con profilo di marmo e riempimento in ghiaino. Su di essa sarà apposta una targa in cui saranno incisi: il numero progressivo, il nome ed il cognome del defunto, le date di nascita e di morte.

Tutte le spese relative alle operazioni sopra descritte, marmi ed accessori compresi, sono a carico della famiglia del defunto in base a tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Alle operazioni di esumazioni possono assistere solamente i familiari del defunto che ne facciano

richiesta. Non sono ammesse le imprese di onoranze funebri.

Articolo 14 - Recupero di piante, foto ed altri segni funebri

E' possibile, dietro richiesta scritta, recuperare piante e segni funebri utilizzati come ornamento di lapidi purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Se si presume che nel corso di esumazioni si rinverranno oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza prima dell'operazione.

Articolo 15 - Esumazioni straordinarie

L'esumazione di una salma è straordinaria qualora sia richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Essa può essere richiesta in forma scritta per traslare la salma ad altra sepoltura o per cremarla.

Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'ULSS dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica e che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Tutte le spese relative alle operazioni sopra descritte sono a carico della famiglia del defunto.

Alle operazioni di esumazioni possono assistere solamente i familiari del defunto che ne facciano richiesta con esclusione delle imprese di onoranze funebri.

Articolo 16 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite in apposite aree dei cimiteri per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali dei defunti. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione amministrativa.

La tumulazione è soggetta al pagamento di una somma determinata dalla Giunta Comunale per il servizio prestato.

Articolo 17 - Tumulazione di feretri, cellette per resti mortali ed urne cinerarie

E' concesso collocare cassette per resti mortali ed urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura. La tumulazione è soggetta al pagamento di una somma determinata dalla Giunta Comunale per il servizio prestato.

Articolo 18 - Estumulazione ordinaria

Estumulazioni da loculo

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono normate dall'art. 86 e seguenti del DPR 285/1190 e dall'art. 40 della L.R. VENETO n. 18/2010.

Esse non richiedono la presenza di operatori sanitari.

I familiari del defunto saranno informati delle operazioni di estumulazione a mezzo di avvisi apposti all'ingresso dei cimiteri o di cartelli posti direttamente sul loculo almeno 1 mese prima della data prevista per le operazioni.

Gli uffici comunali provvederanno a rintracciare almeno un parente prossimo come individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile a cui poi spetterà il compito di avvisare gli altri parenti prossimi.

In caso di irreperibilità dei parenti prossimi o di disinteresse da parte dei familiari, i resti mortali potranno essere estumulate dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Alle operazioni di estumulazione possono assistere solamente i familiari del defunto che ne facciano richiesta scritta con esclusione delle imprese di onoranze funebri.

Le estumulazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda al fine di assistere alle operazioni di esumazione e verifica.

Al responsabile dei servizi cimiteriali spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato al momento dell'estumulazione.

Nel caso in cui il cadavere non sia in condizioni di completa mineralizzazione, esso potrà:

- a. essere trasferito nel campo indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile inserito in una rete a sacco al fine di impedire la dispersione dei resti ossei;
- b. essere avviato a cremazione, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, lett. b), della L. 1 30/2001.

Per i resti mortali da inumare nel campo di demineralizzazione è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore biodegradabile che li contiene, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione.

Il tempo minimo di reinumazione viene stabilito in minimo 5 anni.

Nel caso invece il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'estumulazione vengono deposte nell'ossario comune a prescindere dall'autorizzazione dei familiari, a meno che essi facciano domanda di raccogliere per conservarle in cellette ossario o in altra sepoltura ovvero di cremarle.

Il comune provvederà alle operazioni con personale proprio o a mezzo di ditta esterna, fornirà di norma i materiali necessari per la corretta esecuzione delle operazioni compreso il contenitore di materiale biodegradabile destinato a contenere i resti, le sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione

La tomba sarà ricomposta a cura del Comune con profilo di marmo e riempimento in ghiaino. Su di essa sarà apposta una targa in cui saranno incisi: il numero progressivo, il nome ed il cognome del defunto, le date di nascita e di morte.

L'estumulazione è soggetta al pagamento di una somma determinata dalla Giunta Comunale per il servizio prestato. Nella spesa saranno fatti rientrare tutti i costi sostenuti dal Comune.

Estumulazioni da tombe di famiglia

Le estumulazioni da tomba di famiglia vengono effettuate allo scadere della concessione o su richiesta del concessionario per un riordino finalizzato a recuperare nuovi spazi per i seppellimenti.

Le operazioni di norma possono essere eseguite da ditta incaricata dal concessionario oppure, su sua richiesta scritta, dal Comune con personale proprio o con ditta esterna. Qualora le operazioni di riordino /riduzione di salme siano eseguite dal Comune la spesa è sostenuta dal concessionario.

Nelle tombe di famiglie realizzate nel cimitero le operazioni di estumulazione sono eseguite a cura e spese della famiglia.

Articolo 19 - Recupero di piante, foto ed altri segni funebri

E' possibile, dietro richiesta scritta, recuperare piante e segni funebri utilizzati come ornamento di lapidi purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide o della lastra in caso di loculo. In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale. Se si presume che nel corso di estumulazione si rinvenivano oggetti preziosi gli aventi diritto debbono farne istanza prima dell'operazione.

Articolo 20 - Estumulazione straordinaria

L'estumulazione di una salma è straordinaria qualora sia richiesta prima che siano trascorsi 20 anni dall'originaria tumulazione. Quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, è autorizzata dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Essa può essere richiesta per traslare la salma ad altra sepoltura o per cremarla. Qualora, in caso di richiesta di trasferimento in altra sepoltura, il responsabile delle operazioni constati la non perfetta tenuta del feretro, ne dispone il rifascio.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Alle operazioni di estumulazione possono assistere solamente i familiari del defunto che ne facciano richiesta scritta, con esclusione delle imprese di onoranze funebri. L'estumulazione è soggetta al pagamento di una somma determinata dalla Giunta Comunale per il servizio prestato. Nella spesa saranno fatti rientrare tutti i costi sostenuti dal Comune.

Articolo 21 - Cremazione

La cremazione delle salme e dei resti mortali è normata dalla L. 1 30/2001 e dagli articoli 44 e seguenti della L.R. VENETO n. 18/2010. Per i cittadini stranieri valgono le norme di diritto internazionale.

La tumulazione delle ceneri è soggetta al pagamento di diritti cimiteriali determinati dalla Giunta Comunale per il servizio prestato.

Articolo 22 - Espressione della volontà alla cremazione

La manifestazione di volontà alla cremazione e alla dispersione delle proprie ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, ovvero:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli

articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.

La manifestazione di volontà alla cremazione dovrà recare, contestualmente, la volontà all'affidamento dell'urna cineraria o alla dispersione delle ceneri.

Articolo 23 - Istituzione del registro per la cremazione

E' istituito, ai sensi dell'articolo 48 della L.R. VENETO n. 18/2010 il registro comunale per la cremazione, che viene tenuto dall'ufficio di stato civile su modello predisposto dall'ufficio medesimo.

Nel registro vengono annotate, su richiesta dei cittadini residenti nel comune di Monteviale, le modalità con le quali essi hanno manifestato la volontà di essere cremati. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto di volontà di essere cremato, redatto secondo le forme dell'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

L'ufficio preposto rilascerà ricevuta informando il cittadino che la norma sul registro di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 18 del 2010 vale solo nella Regione Veneto, e che nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune della Regione, lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, cessando l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Monteviale.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni.

Articolo 24 - Autorizzazione alla cremazione e al trasporto

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione deve contenere l'indicazione dell'impianto che provvederà alla cremazione, del soggetto affidatario dell'urna cineraria e della destinazione finale delle ceneri.

L'autorizzazione alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.

Quando la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa funebre che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.

Il trasporto di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali. Il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Articolo 25 - Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa, sulla quale devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di decesso del defunto e il Comune di ultima residenza.

La consegna dell'urna da parte del responsabile del forno crematorio all'affidatario risulta da apposito verbale redatto in triplice originale, indicante la destinazione finale dell'urna, in cimitero, in ambito privato o per la dispersione. Un originale del verbale è conservato dal responsabile del servizio cimiteriale in cui è collocato l'impianto crematorio, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo originale è consegnato all'affidatario dell'urna.

Articolo 26 - Conservazione dell'urna cineraria in cimitero

La conservazione dell'urna in cimitero può avvenire mediante collocazione in apposite celle cinerarie o mediante interrimento in fosse già occupate.

E' ammessa la collocazione dell'urna all'interno di loculi a condizione che il volume del loculo sia pari alla somma dei volumi minimi previsti per il loculo e la cella cineraria. L'apertura del loculo deve essere preventivamente autorizzata e deve essere accertata da personale incaricato l'assenza di liquidi.

E' altresì ammessa la tumulazione in tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati. E' altresì ammesso l'interrimento dell'urna cineraria anche nelle fosse già occupate dai congiunti.

L'urna da interrare deve essere in materiale non biodegradabile.

L'affidatario consegna la copia del verbale di cui all'articolo precedente all'addetto ai servizi cimiteriali, il quale provvede alle annotazioni nel registro cimiteriale.

Articolo 27 - Conservazione dell'urna in ambito privato

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole celle cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e offrire garanzie contro ogni profanazione.

Il Comune può autorizzare, su richiesta dei parenti, l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti presso una civile abitazione. L'urna deve essere conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in luogo confinato e stabile (teca o nicchia o vano, di adeguate dimensioni), chiuso e destinato alla conservazione dell'urna stessa, tale da proteggerla da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Sono vietate le manomissioni dell'urna, dei suoi sigilli e dei dati identificativi del defunto. Il Comune potrà procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare, anche avvalendosi del personale della Polizia locale.

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso dell'affidatario dell'urna, gli aventi titolo dovranno immediatamente presentare una nuova richiesta di autorizzazione alla conservazione, oppure richiedere la collocazione dell'urna all'interno in un cimitero, dandone comunque notizia al Comune.

Il coniuge, o in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, deve presentare all'ufficio di stato civile del Comune richiesta di autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri del parente utilizzando apposito modello predisposto dall'ufficio di stato civile, che dovrà contenere:

- la espressa volontà del defunto alla collocazione e conservazione delle ceneri nel sito richiesto;
- i dati anagrafici del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001);
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte del Comune;

- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'ufficio di stato civile della variazione della residenza entro il termine massimo di trenta giorni.

Il responsabile dell'area nella quale è ricompreso l'ufficio di stato civile, o suo delegato, rilascia l'autorizzazione di affidamento dell'urna contenente le ceneri della persona defunta, secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso e ne trasmette copia al responsabile del forno crematorio.

Articolo 28 - Dispersione delle ceneri

Nel territorio del Comune di Monteviale la dispersione delle ceneri è ammessa, nel rispetto delle volontà del defunto, in aree pubbliche, in aree private e nell'ossario comune.

La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", individuati da apposita deliberazione della Giunta comunale. E' vietata dispersione al vento.

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi e nei parchi pubblici. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:

- in aree naturali, pubbliche o private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
- nei corsi d'acqua, a carattere pubblico e privato, nei tratti liberi da manufatti e natanti.

Per la dispersione in aree private o in acque private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree o acque private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

La dispersione delle ceneri, in assenza degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130 del 2001, è effettuata dal personale addetto al servizio cimiteriale, incaricato dal Comune.

Le ceneri già collocate nel cimitero possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dalla legge e dalle presenti disposizioni. All'interno del cimitero comunale le ceneri possono essere disperse nell'ossario comune e in apposite aree individuato allo scopo.

Articolo 29 - Cremazione di resti mortali

Nel caso di cremazione di resti mortali, l'autorizzazione compete al Comune in cui sono esumati o estumulati i resti medesimi.

Articolo 30 - Diritti

Con deliberazione della Giunta comunale possono essere istituiti nuovi diritti per servizi cimiteriali,

oltre a quelli già fissati e sottoposti, periodicamente, ad adeguamento ISTAT e al costo per il servizio.

TITOLO IV

CAPO I

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 31 - Tipologie

Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Per le sepolture private è concesso ai privati che ne fanno richiesta, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune o dai privati stessi sulla scorta di un progetto approvato dal Comune.

Le concessioni d'uso riguardano:

- sepolture per famiglie e collettività
- loculi
- cellette ossario
- cellette cinerarie.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone stabilito dalla giunta comunale con proprio provvedimento. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di un bene soggetto al regime dei beni demaniali.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del bene concesso e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione
- la durata
- il concessionario
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione nel caso di sepolcro familiare
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

La titolarità della concessione non può essere trasferita a terzi e la concessione non può essere accordata a persona o ente che miri a farne oggetto di lucro o speculazione.

Articolo 32 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/1990.

La durata è fissata:

- in anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività,
- in anni 30 per le cellette
- in anni 30 per i loculi.

Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo site nel cimitero di via Callecorta, fatta salva la possibilità di cui all'art. 92 del DPR 285/1990 di revoca quando, trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Articolo 33 - Sepolture private familiari

Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private familiari sono distinte in:

a) sepolture concesse prima del 24 aprile 1977 (e cioè prima dell'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quali vengono riconosciuti, laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo indeterminato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal codice civile. Tale sepolcro ereditario, per espressa norma concessionaria di trasmissibilità agli eredi, o per esaurimento della linea familiare indicata, può essere utilizzato, sino ad estinzione della concessione, da eredi legittimi o testamentari del concessionario e per la loro famiglia;

b) Sepolture concesse dal 24 aprile 1977 (cioè dall'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidamente. Tale sepolcro di famiglia, laddove il concessionario non abbia disposto diversamente all'interno dell'atto di concessione, sarà utilizzato per la conservazione delle spoglie mortali del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta e rispettivi coniugi, fino al terzo grado.

Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta del concessionario, il diritto alla sepoltura è automatico.

Nella tomba di famiglia possono essere tumulate le spoglie di collaterali ed affini previa acquisizione di volta in volta di autorizzazione del concessionario o, in mancanza di questi, dal parente suo più prossimo, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che va acquisita e conservata dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. In base all'art. 93 del DPR 285/1990 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza. Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolare benemerienze nei confronti del concessionario.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La concessione in uso non pregiudica al Comune il diritto di modificare le distanze o lo stato delle aree e delle opere attigue alla sepoltura in concessione, nell'interesse del Comune stesso e della collettività.

In caso di decesso del concessionario di sepolcro privato, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a trasmettere al Comune copia della successione di morte entro 12 mesi dalla data del decesso.

Articolo 34 - Loculi

Come precisato dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 sul Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90 per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9."

Il diritto d'uso di un loculo è riservato alla persona espressamente indicata nell'atto di concessione. Trascorso il periodo di concessione, qualora la salma non sia mineralizzata sarà posta in terra per un periodo minimo di anni 5 per la sua completa mineralizzazione oppure potrà essere cremata.

Il costo di concessione viene stabilito dalla giunta comunale con proprio atto, per fila in base alla accessibilità.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per un numero di anni 5 e suoi multipli fino ad un massimo di anni 10. Il costo del rinnovo parziale viene calcolato in maniera proporzionale al prezzo di concessione in vigore al momento della richiesta.

Le concessioni avranno decorrenza dalla data di redazione dell'atto o dalla data di prima sepoltura se antecedente, fatta eccezione per quelle concessioni rilasciate prima dell'approvazione del presente regolamento.

In caso il manufatto venga reso al comune prima della scadenza della concessione, valgono le regole sui rimborsi di cui all'articolo 39 del presente regolamento.

Articolo 35 - Modalità di concessione

Di norma la concessione di un loculo può effettuarsi solo in occasione di un funerale. Con provvedimento motivato la Giunta comunale può autorizzare la concessione di loculi anche a un vivente, deliberandone appositi criteri. E' sempre consentita per motivi affettivi la concessione di un loculo ad un vivente purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- se il numero di loculi al momento della richiesta, è pari al fabbisogno di almeno due anni
- se il richiedente è il coniuge o un familiare entro il 2° grado in linea retta o collaterale del defunto ed ha superati i 75 anni di età.

I loculi saranno assegnati in progressione in senso orizzontale partendo dal basso. La concessione non può essere fatta, oppure può essere revocata, a chi arrivi a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 36 - Cellette ossario

Le cellette ossario sono costruite dal Comune per la tumulazione di resti ossei o ceneri.

Come precisato dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 sul Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90 per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30; per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.

Il costo di concessione viene stabilito dalla giunta comunale con proprio atto. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Trascorso il periodo di concessione, i resti mortali verranno posti in ossario comune o in altra sepoltura e l'ossario singolo ritorna nella disponibilità del Comune. In caso il manufatto venga reso al comune prima della scadenza della concessione, valgono le regole sui rimborsi di cui all'articolo 39 del presente regolamento.

Gli accessori e le scritte dovranno essere di dimensioni contenute e decorose, riportando la foto del defunto, la scritta con il nome e cognome, le date di nascita e morte. La tumulazione di resti ossei o ceneri sono soggette al pagamento di una somma determinata dalla Giunta Comunale per il servizio prestato.

CAPO II
SEPOLTURE PRIVATE- NORME COMUNI

Articolo 37 - Modalità di assegnazione

Nel caso di assegnazione di sepolture private familiari già realizzate dall'Amministrazione o aree non concesse, qualora vi siano più domande giacenti e non sia possibile evaderle tutte, si procederà all'assegnazione seguendo la data di presentazione al protocollo e, a parità di data, in base al numero di protocollo. Nel caso di assegnazione di nuove aree si procederà con gara ad evidenza pubblica con offerte in rialzo sul prezzo posto a base di gara. Il prezzo di concessione dovrà essere versato alla cassa comunale prima della sottoscrizione dell'atto di concessione.

Articolo 38 - Manutenzione delle sepolture

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private è compito dei concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 39 - Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a loculi, cellette ossario e cinerari e relativi rimborsi

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di sepolture private a condizione che le salme, i resti o le ceneri abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per avente diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

La rinuncia richiesta fino al compimento del 20° anno di validità della concessione, determina un atto di retrocessione del sepolcro che dà diritto al rimborso calcolato: valore annuo della concessione (calcolato come segue: $\frac{2}{3}$ del valore della concessione vigente al momento della rinuncia : gli anni di durata della concessione durata di concessione) x per il tempo di non utilizzo.

Qualora il rimborso dovesse essere di valore superiore al canone concessorio a suo tempo pagato aggiornato all'attuale in base agli indici ISTAT, sarà rimborsato quest'ultimo importo.

Dall'inizio del 20° anno di validità della concessione e fino al 30°, non si darà luogo ad alcun rimborso.

Per le concessioni a tempo perpetuo il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

Qualora sull'area concessa sia stato costruito dal privato un manufatto, al concessionario non è riconosciuto nessun diritto di rimborso. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni. Con la rinuncia il bene rientra nella disponibilità del Comune.

In caso si renda necessaria la sostituzione della lastra di chiusura o altro lavoro di manutenzione, il relativo costo sarà detratto dal rimborso dovuto.

Il rimborso sarà effettuato a favore del concessionario, se vivente, oppure dei suoi eredi, come risultanti dalla dichiarazione di successione di morte o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia dichiarato chi ha diritto al rimborso.

Articolo 40 - Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non sia occupata entro 30 giorni dal decesso, dalla cremazione, o esumazione o estumulazione
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione
- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati
- d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono ed incuria
- e. quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990, previa comunicazione di avvio del procedimento inviata al concessionario o altri aventi diritto, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, dei resti, delle ceneri, rispettivamente in campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

Articolo 41 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Della decisione di revoca presa, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 30 giorni.

Disposta la revoca della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme o dei resti rispettivamente in campo ed ossario comune.

Qualora gli aventi diritto d'uso dell'area o manufatto revocato lo richiedano, verrà loro concesso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente concessione, se materialmente possibile, nell'ambito dello stesso Cimitero.

Articolo 42 - Estinzione della concessione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o per soppressione del cimitero. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, nel campo comune, ossario comune o cinerario comune.

TITOLO V

NORME GENERALI

Articolo 43 - Sepulture in campo comune: cippi, lapidi ed ornamenti vari, sepulture in loculi, lapidi

Ogni fossa nel campo comune di inumazione, su ogni loculo, celletta o tomba di famiglia, devono essere contraddistinti da un numero progressivo assegnato dal comune. In ogni sepoltura dovranno risultare l'indicazione del nome e cognome del defunto, la sua data di nascita e morte.

Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni di fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi e comunque non si sia assestato il terreno.

Decorso detto periodo è consentito, previa richiesta di autorizzazione all'Ufficio comunale competente, porre in opera sulle fosse nel campo comune lapidi, croci, monumenti, ecc..., nel rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'ufficio tecnico comunale ha facoltà di stabilire particolari prescrizioni o di inibire l'esecuzione dei lavori. Nei campi comuni gli ornamenti delle sepolture devono rispettare alcune misure: la lapide in testa alla tomba non dovrà superare 1 mt. di altezza, i cordoli di delimitazione delle fosse dovranno avere dimensioni non superiori a 1,70 mt. di lunghezza e 0,70 mt. di larghezza (per i bambini rispettivamente 1,20mt. e 0,50 mt). All'interno dei cordoli può essere collocata copritomba non chiuso per più di $\frac{2}{3}$, al fine di permettere una più rapida mineralizzazione della salma. Le sepolture possono essere ornate con fiori o piante la cui altezza non può in ogni caso superare i 50 cm., e devono essere contenute entro il perimetro della tomba e non possono, in ogni caso, invadere le tombe vicine, le corsie di separazione delle tombe ed i vialetti del cimitero. La sistemazione definitiva della tomba potrà essere fatta utilizzando materiali resistenti al degrado (marmo, tufo, sasso, ecc.) o con contorno fossa purché saldamente ancorato al terreno, appoggiato lungo i bordi sotto il piano campagna su base di materiale stabile (marmo, cemento, ecc.).

La sistemazione della tomba è obbligatoria al fine di garantire il decoro del luogo ed è quindi vietato lasciare il tumulo di terra incolto ed informe, o privo di una identificazione del defunto fatta con materiali resistenti alle intemperie. Sono vietati quindi nella sistemazione definitiva i cartoncini plastificati.

Lapidi, cippi ed ornamenti funerari dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

I più recenti campi comuni di inumazione, collocati nella zona "bassa" del cimitero, verranno riempiti di ghiaino bianco a spese dell'amministrazione comunale, escluso il primo campo di inumazione già adibito a verde.

Per quanto concerne i loculi, al fine di garantire l'omogeneità, la lastra sarà fornita dal Comune ed il costo è compensato all'interno del prezzo di concessione.

La lastra non potrà essere alterata pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 52 del presente regolamento.

Nel caso il privato alteri, sostituisca o danneggi la lapide, il Comune provvederà d'ufficio alla sua rimozione o ripristino con spese a carico del privato.

Il costo della lapide sarà detratto al rimborso spettante in caso di trasferimento di un defunto da loculo o celletta in altra sepoltura.

Gli uffici competenti potranno disporre d'ufficio la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

La competenza a stabilire le tipologie e le dimensioni delle scritte e dei materiali usati per ornamento delle sepolture, è della Giunta comunale.

Articolo 44 - Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

E' fatto divieto di deporre fiori e vasi a terra nei corridoi dei loculi e nello spazio antistante le

cellette ossario in quanto impedisce l'uso delle scale a quanti devono accedere alle file più alte.
Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte.
Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti ed i tumuli, il responsabile dei servizi cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio.

Articolo 45 - Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

Sulle lapidi ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 46 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

Il cimitero è aperto al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi al loro ingresso. I visitatori sono tenuti a rispettare gli orari.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Orario estivo: 7.30 - 20.00

Orario invernale: 7.30 – 18.00

Articolo 47 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

E' vietato l'ingresso nei cimiteri:

- alle biciclette, ai motocicli, a veicoli non autorizzati
- ai questuanti
- alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo
- ai cani e altri animali.

Articolo 48 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:

- parlare a voce alta, ridere, cantare,
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori
- conferire nei contenitori rifiuti non conformi alla raccolta differenziata segnalata con appositi cartelli
- calpestare le aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri
- disturbare in qualsiasi modo (ad es. distribuendo volantini o indirizzi)
- fotografare e filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio di polizia mortuaria
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe senza idonea autorizzazione
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni
- assistere alle operazioni cimiteriali di esumazioni e di estumulazione

Articolo 49 - Accesso delle imprese nei cimiteri

Per la collocazione di lapidi o marmi, per l'apposizioni di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese devono richiedere apposita autorizzazione all'ufficio tecnico comunale.

L'ingresso nei cimiteri è loro consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'ufficio tecnico comunale.

Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.

Esse sono tenute al massimo rispetto nei confronti dei privati e delle altre ditte che operano nei cimiteri.

I rifiuti derivanti da lavori eseguiti su tombe e lapidi dovranno essere smaltiti a loro cura e spese nei modi previsti dalla legge.

Articolo 50 - Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori

I fiorai ed i privati possono accedere al cimitero per eseguire lavori di giardinaggio nelle tombe in tutti i giorni feriali senza limitazioni di orario con esclusione di tutti i giorni festivi.

Essi sono tenuti al massimo rispetto nei confronti dei privati e delle altre ditte che operano nei cimiteri.

I rifiuti derivanti da lavori eseguiti su tombe e lapidi dovranno essere smaltiti a loro cura e spese nei modi previsti dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 - Seppellimenti e Tariffe

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedono la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, mediante ditta specializzata, previo pagamento delle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale.

I seppellimenti vengono eseguiti dal lunedì al sabato pomeriggio.

Le tariffe relative alle operazioni cimiteriali eseguite il sabato pomeriggio sono maggiorate del 30%.

Le tariffe saranno periodicamente aggiornate e/o integrate con provvedimento di giunta comunale.

Chi domanda un servizio di competenza della polizia mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende che agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Articolo 52 - Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 né superiore ad euro 3.000,00 ai sensi della L. 689/1981 e s.m.i., a seconda della gravità della violazione.

Per una violazione del presente regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, l'ufficio di polizia mortuaria, previo contraddittorio, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a 2 mesi, secondo la gravità della violazione.

Articolo 53 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 120 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di polizia mortuaria.

Articolo 54 - Abrogazione di norme

Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute nel precedente regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 22 del 14/05/2015. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.